



COMUNE DI OSPITALETTO

Corpo di Polizia Locale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE GENERALE

CAPO I: PRINCIPI GENERALI.....	3
CAPO II: DEFINIZIONI	4
CAPO III: FINALITÀ	6
CAPO IV: PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
CAPO V: TITOLARE	7
CAPO VI: RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
CAPO VII: PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
CAPO VIII: SOGGETTI ESTERNI.....	9
CAPO IX: MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	10
CAPO X: CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI	11
CAPO XI: INFORMATIVA.....	12
CAPO XII: CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
CAPO XIII: DIRITTI DELL'INTERESSATO	14
CAPO XIV: SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	16
CAPO XV: ULTERIORI AVVERTENZE PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	17
CAPO XVI: SICUREZZA DEI DATI.....	18
CAPO XVII: ISTITUTI SCOLASTICI.....	20
CAPO XVIII: IL DEPOSITO DEI RIFIUTI	20
CAPO XIX: COMUNICAZIONE	20
CAPO XX: TUTELA.....	21
CAPO XXI: ENTRATA IN VIGORE.....	21
ALLEGATI:	22

CAPO I: PRINCIPI GENERALI

1.1 Il presente regolamento definisce le funzionalità del sistema di videosorveglianza e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di Videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Ospitaletto Corpo Polizia Locale e collegato alla Centrale Operativa master della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

1.2 Presso la centrale operativa della Polizia Locale e presso la locale Stazione Carabinieri di Ospitaletto, sono posizionati monitors per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

1.3 Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di Videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Ospitaletto, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), in osservanza delle disposizioni contenuti nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare dall'art. 3.1. del "*Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010*".

1.4 L'installazione e l'attivazione del sistema di Videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata.

1.5 In particolare il presente regolamento:

- a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Ospitaletto o da esso gestiti;
- b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

1.6 Gli impianti di videosorveglianza attivati ed in programma di installazione nel territorio del Comune di Ospitaletto sono individuati nell'allegato B) del presente regolamento, che ne forma parte integrante. Tali impianti:

- riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- consentono unicamente riprese video e fotogrammi (lettori targhe);
- sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato B) del presente regolamento;
- sono della tipologia indicata nell'allegato B) del presente regolamento;

1.7 Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Ospitaletto oppure telecamere mobili denominate body cam e dash cam in dotazione alla Polizia Locale e utilizzate per i servizi a maggior rischio operativo, utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento;

1.8 Il sistema di videosorveglianza del Comune di Ospitaletto è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, ai fini della sicurezza urbana ed individuati nell'allegato B) del presente regolamento. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

1.9 L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel "*Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010*" al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

CAPO II: DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "*Regolamento UE*", il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "*Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101*" Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

- c) per “*impianto di videosorveglianza*”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del presente regolamento;
- d) per “*banca dati*”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) per “*trattamento*”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- f) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g) per “*titolare*”, l’Ente Comune di Ospitaletto, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per “*responsabile del trattamento dei dati personali*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per “*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- j) per “*persone autorizzate*”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- k) per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- p) per “*body cam*” le telecamere a bordo uomo
- q) per “*dash cam*” le telecamere a bordo veicoli di servizi

CAPO III: FINALITÀ

3.1 Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Ospitaletto. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

3.2 L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- b) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicazione agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- d) rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) vigilanza sul pubblico traffico in ausilio all’attività di polizia;
- f) prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- g) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- h) protezione della proprietà;
- i) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- j) acquisizione di prove;
- k) tutela dell’ambiente;

3.3 Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

3.4 Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di

installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO IV: PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4.1 Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Ospitaletto si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

4.2 Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal GDPR.

- In attuazione dei principi di *liceità e finalità*, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Ospitaletto esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- In attuazione del principio di *necessità*, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- In attuazione del principio di *proporzionalità* e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

CAPO V: TITOLARE

5.1 Il Comune di Ospitaletto, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti.

5.2 Il Comune di Ospitaletto è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Ospitaletto è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

5.3 Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'uso degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'uso degli impianti operativi;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

CAPO VI: RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Il Responsabile del Servizio U.O. Videosorveglianza / Centrale Operativa della Polizia Locale del Comune di Ospitaletto, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Ospitaletto presso il Comando della Polizia Locale, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta (o tramite **Posta Elettronica Certificata**) di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

6.2 Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

6.3 Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni.

6.4 I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto (o tramite **PEC**), in sede di designazione.

6.5 Il Responsabile del trattamento deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alla norma.

6.6 Ai responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:

- a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
- b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

CAPO VII: PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 I responsabili designati incaricano un numero sufficiente di dipendenti al fine di garantire il regolare trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'incarico è effettuato con atto scritto (anche tramite Posta Elettronica Certificata), nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

7.2 Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti del Comune di Ospitaletto che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

7.3 Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

7.4 Fra gli incaricati, sono designate con l'atto di nomina i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

CAPO VIII: SOGGETTI ESTERNI

8.1 Ai soggetti esterni al Comune di Ospitaletto e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE.

CAPO IX: MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

9.1 I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza e protezione di beni aziendali). Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70 e s.m.i.);
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al Capo III del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

9.2 Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui al Capo III del presente regolamento. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Ospitaletto o datacenter individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

9.3 I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato che segue. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere (di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento) sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

9.4 Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

9.5 Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

9.6 L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

9.7 Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

CAPO X: CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

10.1 I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati limitatamente a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi. Inoltre, i dati possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, ai fini della tutela della sicurezza urbana. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti informatici. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

10.2 La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente Capo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tali casi dovrà essere informato il Comandante della Polizia Locale di Ospitaletto, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.

10.3 Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 10.2 del presente Capo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i 7 giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

10.4 La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

10.5 La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

10.6 Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

10.7 In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

10.8 Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

CAPO XI: INFORMATIVA

11.1 Il Comune di Ospitaletto, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e dalla normativa in materia vigente, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “Area Videosorvegliata - la registrazione viene effettuata dal Corpo di Polizia Locale di Ospitaletto per fini riguardanti la Sicurezza Urbana”. L'informazione sulla presenza di impianti di video-sorveglianza cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, nei punti di ingresso del territorio comunale; sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile nelle aree cittadine video sorvegliate.

11.2 Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.

11.3 Il Comune di Ospitaletto nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni

dieci, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di Ospitaletto.

11.4 Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

11.5 In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente i principali elementi individuati dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) relativi alla normativa vigente in materia.

11.6 A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nella sezione Allegati al provvedimento dell'8 aprile 2010. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze.

11.7 In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli. Il supporto con l'informativa:

- a) dovrà essere collocato **fuori dal** raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

CAPO XII: CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 **In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, il Titolare, sulla base delle casistiche e della normativa vigente, può disporre che i dati personali siano:**

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

12.2 La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

CAPO XIII: DIRITTI DELL'INTERESSATO

13.1 In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo: polizialocale@pec.comune.ospitaletto.brescia.it. Le richieste saranno inoltrate al responsabile del trattamento dei dati competente e visionate dal DPO nominato dal Comune di Ospitaletto. L'interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy via posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma), oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.gdpd.it

13.2 La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.

13.3 In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
- d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

13.4 Per ciascuna delle richieste, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

13.5 I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

13.6 Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

13.7 Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

13.8 Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

13.9 Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

13.10 La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

13.11 In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo; viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

CAPO XIV: SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

14.1 Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
- b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
- c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

14.2 Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza, quali:

- a) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

14.3 Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

CAPO XV: ULTERIORI AVVERTENZE PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

15.1 Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

15.2 E' stato individuato un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale. In particolare:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

15.3 Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopraindividuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali il citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

CAPO XVI: SICUREZZA DEI DATI

16.1 I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). Alla sala CED, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed

autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

16.2 La sala di controllo master è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in Via Padana Superiore n. 90, presso il Comando della Polizia Locale di Ospitaletto e non è accessibile al pubblico.

16.3 L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

16.4 I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

16.5 Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

16.6 In osservanza delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

16.7 Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

16.8 Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

16.9 Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza. **In considerazione di quanto riportato nell'articolo 15.1, tali disposizioni si applicano anche agli altri enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio.**

CAPO XVII: ISTITUTI SCOLASTICI

17.1 Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

17.2 In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

17.3 E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

17.4 Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

CAPO XVIII: IL DEPOSITO DEI RIFIUTI

18.1 In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, e della lettera k del comma 3.2, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

18.2 Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

CAPO XIX: COMUNICAZIONE

19.1 La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ospitaletto a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine.

19.2 Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO XX: TUTELA

20.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto

e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive modifiche intervenute.

20.2 In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali.

20.3 Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale di Ospitaletto a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

CAPO XXI: ENTRATA IN VIGORE

21.1 Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio.

21.2 Le eventuali e successive modifiche al presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art.9, comma 3, dello Statuto Comunale, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione o determina dirigenziale sia divenuta esecutiva. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali.

21.3 I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.

21.4 La modifica ed integrazione degli allegati A e B del presente regolamento sono demandati alla Giunta Comunale che ne informerà il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ALLEGATI:

A) Modelli

- Modello 1: Visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza. Disposizione di servizio;
- Modello 2: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta;

- Modello 3: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere;
- Modello 4: Modulo per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche;

B) **Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale.**